



Regione Puglia  
Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche

**AOO\_081/PROT  
14/09/2016 - 0001420**

Prot.: Uscita - Registro: Protocollo Generale

*Trasmissione esclusivamente in modalità telematica*

*ai sensi del d.lgs. n. 82/2005,*

*se non diversamente indicato*

*Sostituisce l'originale*

**ANCI Puglia**

Via Marco Partipilo, 61

70124 - Bari

PEC: [segreteria@pec.anci.puglia.it](mailto:segreteria@pec.anci.puglia.it)

*e.p.c.* **Sezione Strategia e Governo dell'Offerta**  
[servizio.paos.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.paos.regione@pec.rupar.puglia.it)

**Oggetto: Dichiarazione dei redditi precompilata – Trasmissione dati spese sanitarie detraibili – Informativa Regionale sugli adempimenti a carico dei Comuni previsti dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 2/8/2016.**

Come è noto la legge di stabilità 2016 (l. n. 208 del 29/12/2015, art. 1, comma 949) ha esteso anche alle strutture autorizzate e non accreditate per l'erogazione dei servizi sanitari l'obbligo, già introdotto dal d.lgs. 175/2014 in capo alle strutture accreditate, di trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria (TS) le spese sanitarie detraibili da esporre nella dichiarazione dei redditi precompilata a far data dal 01/01/2016, salvo espressa opposizione dei cittadini.

A riguardo lo scorso 2 agosto, il Ministero delle Finanze nella persona del Ragioniere Generale dello Stato ha emanato un decreto, disponibile sul sito [www.sistemats.it](http://www.sistemats.it) nella sezione "Sistema TS informa – 730 – Spese sanitarie" "Normativa e Provvedimenti", con il quale ha specificato alcuni adempimenti particolarmente significativi gli "Enti autorizzatori" (Regioni, Aziende Sanitarie Locali e Comuni).

Il primo dato di rilievo è costituito dal fatto che sono tenute alla trasmissione tutte le strutture sanitarie e sociosanitarie **AUTORIZZATE** e non più soltanto quelle accreditate come precedentemente previsto per l'anno 2015. Pertanto per ottemperare a tale obbligo, tutte le strutture autorizzate devono, entro il prossimo **30 settembre**, richiedere le credenziali di accesso al Sistema TS (art. 3 comma 4 del citato decreto), tramite l'inserimento sul portale [www.sistemats.it](http://www.sistemats.it) delle informazioni necessarie per essere riconosciute come struttura autorizzata ed avere, conseguentemente, la validazione da parte dell'Ente che le ha autorizzate.

Nel successivo comma, il decreto indica alcuni **importanti adempimenti cui sono tenuti gli Enti autorizzatori** tra cui sono ricomprese anche le **Amministrazioni comunali** ai sensi della normativa regionale vigente in materia di autorizzazione (in particolare si richiamano qui la legge regionale n. 8/2004, la legge regionale n. 19/2006 ed il regolamento regionale n. 4/2007). Il decreto infatti specifica che a fronte di tale richiesta "il Ministero dell'economia e delle finanze, tramite le specifiche funzionalità del sistema, **chiede agli Enti autorizzatori, di verificare, entro 30 giorni dalla data di richiesta, che le strutture, che abbiano richiesto, ai sensi del comma 4, le credenziali, risultino avere un'autorizzazione valida**" (art. 3 comma 5).

In tale provvedimento, inoltre, si prevede che "**gli Enti autorizzatori, rendono disponibili, entro il 30 settembre 2016 con modalità telematica al Sistema Tessera Sanitaria gli elenchi aggiornati,**



***laddove presenti, delle strutture autorizzate di propria competenza*** (art. 3 comma 6) e si specifica che ***“Il Ministero dell'economia e delle finanze rende disponibile agli Enti autorizzatori le specifiche funzionalità del Sistema Tessera Sanitaria al fine di aggiornare gli elenchi regionali di cui al comma 6 relativi alle strutture autorizzate già censite, nonché inserire, anche preventivamente alla richiesta delle credenziali di cui al comma 4, le ulteriori strutture autorizzate con i relativi dati autorizzativi”*** (art. 3 comma 7).

In merito all'invio degli elenchi è opportuno sottolineare come l'Allegato A al decreto indichi che gli Enti autorizzatori possono procedere a tale invio nel caso in cui gli elenchi siano completi e contengano tutti i dati come richiesti nello stesso Allegato al citato decreto (punto 4.3).

Ultimo elemento di rilievo previsto dal decreto per le Amministrazioni comunali è costituito dal fatto che ***“in conformità con le modalità previste dall'art. 64 del CAD, ai fini dell'accesso ai Comuni alle funzionalità del Sistema Tessera Sanitaria di cui al presente articolo, il medesimo Sistema Tessera Sanitaria rende disponibili apposite funzionalità telematiche, nell'area autenticata del sito web [www.sistemats.it](http://www.sistemats.it), che prevedono l'utilizzo delle stesse credenziali di accesso rilasciate da parte dell'Agenzia delle entrate (PuntoFisco-Siatel)”*** (art. 3 comma 8).

In caso di esito positivo della verifica, la struttura richiedente riceverà dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso il Sistema TS, le credenziali di accesso per la trasmissione. ***“In caso di esito negativo ovvero di mancata comunicazione dell'esito da parte degli Enti autorizzatori”*** il Ministero, sempre tramite il Sistema TS, comunicherà alla struttura di non poter rilasciare le credenziali (art. 3 comma 10) e che sarà cura degli Enti autorizzatori dare il supporto e l'assistenza alle strutture autorizzate circa le motivazioni inerenti gli esiti negativi (art. 3 comma 10 lettera b).

Va ricordato inoltre come previsto dal comma 7 dell'art. 3 che gli Enti autorizzatori tramite le specifiche funzionalità del Sistema TS devono mantenere nel tempo gli elenchi delle strutture autorizzate in merito a variazioni delle informazioni contenute e cessazioni dell'attività.

Si ravvisa, infine, l'opportunità che gli Enti autorizzatori, anche attraverso i propri canali informativi, comunichino alle strutture autorizzate, l'adempimento di cui sopra.

Pertanto, con la presente si invita codesta Associazione a dare diffusione della presente informativa a tutte le Amministrazioni comunali ribadendo l'importanza della piena attuazione delle attività necessarie al rilascio delle credenziali, per le strutture autorizzate, di accesso al Sistema TS che sono riportate negli articoli sopra citati del decreto che, a tal fine, si allega nel testo completo a questa circolare.

Ogni ulteriore informazione o chiarimento circa gli aspetti tecnici inerenti le funzionalità in oggetto del Sistema TS sono reperibili sul portale [www.sistemats.it](http://www.sistemats.it)

***Il Dirigente della Sezione***

***(ing. Vito Bavaro)***

***Il Direttore del Dipartimento***  
***(dott. Giovanni Gorgoni)***